



N. di prot. P1902.

Gorizia, - 9 GIU. 2023

A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: Nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di gratuito patrocinio.

Gentili Colleghi,

il COA di Gorizia ha recentemente appreso che alcuni magistrati del Tribunale hanno adottato provvedimenti di rigetto delle istanze di liquidazione dei compensi professionali di gratuito patrocinio civile, per sostenuta adesione all'orientamento assunto dalla Corte di **Cassazione Civile con l'ordinanza n. 23478/19**. Con tale provvedimento, la Sezione II ha statuito la necessità che nella soglia di reddito, utile ai fini della determinazione del limite rilevante stabilito annualmente con D.M., sia calcolato anche quanto percepito dal genitore a titolo di assegno di mantenimento per i figli.

Sino ad oggi il COA di Gorizia, in adesione al precedente orientamento del nostro Tribunale, non aveva ritenuto di valutare anche tale componente per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia, onde evitare che i Colleghi si vedano revocare il beneficio, solo al termine della causa ed in conformità al nuovo orientamento del Tribunale di Gorizia, il COA si vedrà costretto a considerare nel reddito valutabile anche gli assegni di mantenimento.

Considerato quanto sopra, vi invitiamo sin d'ora, ove lo riteniate opportuno, di confrontarVi, per le cause pendenti, direttamente con il magistrato incaricato del fascicolo, in modo da valutare la necessità di avvisare immediatamente il cliente.

Via N. Sauro n. 1 – Palazzo di Giustizia – 34170 Gorizia

Tel. 0481530309 Fax 0481545768

segreteria@ordineavvocatigorizia.it segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu

www.avvocatigorizia.it



Vi segnaliamo infine che con Sentenza ancora più recente, la **Corte di Cassazione (9727/22)** ha statuito che la mancata comunicazione delle variazioni reddituali determina la perdita del beneficio, anche qualora il mutamento non determini il superamento del limite reddituale, un tanto in quanto l'art. 79 del DPR 115/02 prevede due distinte ipotesi di revoca: 1) mancata comunicazione; 2) superamento della soglia reddituale.

Considerato quanto sopra, riteniamo opportuno e doveroso che ciascun iscritto ne sia puntualmente informato, onde evitare spiacevoli pronunce di revoca, al termine dell'attività profusa in favore del cliente, ammesso al beneficio.

L'occasione ci è gradita per segnalarVi, onde accelerare i relativi procedimenti, che numerose richieste di gratuito patrocinio difettano della sottoscrizione dell'istante, sul modello della privacy allegato, al quale vi preghiamo di prestare la dovuta attenzione.

PER LA COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO

IL CONSIGLIERE

Avv. Guglielmo Bancheri



LA PRESIDENTE

avv. Lucia GALLETTA

Via N. Sauro n. 1 – Palazzo di Giustizia – 34170 Gorizia

Tel. 0481530309 Fax 0481545768

segreteria@ordineavvocatigorizia.it

segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu

www.avvocatigorizia.it